



CITTA' DI TERRACINA



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI LOCALI STORICI E DELLE ATTIVITA' STORICHE DELLA CITTA' DI TERRACINA

INDICE

ART. 1 Finalità e obiettivi

CAPO I – Disciplina per la tutela e la qualificazione delle Botteghe Storiche

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Requisiti delle botteghe storiche

Art. 4 Individuazione delle botteghe storiche

Art. 5 Qualifica di “Bottega Storica”

Art. 6 Albo delle Botteghe storiche

Art. 7 Domanda di iscrizione all'Albo

Art. 8 Targa distintiva

Art. 9 Gestione dell'Albo

Art. 10 Cancellazione dell'Albo

Art. 11 Subingresso in locali iscritti all'Albo

Art. 12 Agevolazioni e benefici

Art. 13 Condizioni e vincoli

Art. 14 Commissione

CAPO II - Disposizioni per vigilanza e controlli

Art. 15 Controlli

Art. 16 Monitoraggio

Art. 17 Sanzioni

Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Il Comune, con il presente Regolamento, in coerenza con quanto disposto dalla L.R.33/99 e dal D. Lgs. n.114/98 che disciplinano il Settore Commercio, intende salvaguardare, tutelare e sostenere le attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio della Città di Terracina ed in particolare del Centro Storico, che hanno un intrinseco valore storico–artistico, svolte, continuamente e in modo documentabile e che costituiscono una risorsa preziosa per la Città anche sotto il profilo dell'attrattiva turistica a testimonianza della identità storica, artistica e culturale del territorio comunale.
2. Le attività e i locali con le caratteristiche di cui al precedente comma 1 sono definiti “Botteghe Storiche”.
3. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al precedente comma 1, nel classificare le botteghe storiche in relazione al particolare pregio storico, archeologico, artistico prevede anche norme di salvaguardia in relazione all'esercizio delle attività commerciali ed artigianali, al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano del Centro Storico come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali.

CAPO I

Disciplina per la tutela e la qualificazione delle Botteghe Storiche

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni relative alla tutela delle botteghe e dei locali storici e il sostegno della attività tradizionali si applicano alle seguenti categorie di attività purché in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento e quando hanno i requisiti di cui al successivo art. 3:
 - esercizio di vicinato, con superficie di vendita fino a mq.250 e medie strutture di vendite con superficie di vendita da mq. 250 a 2.500;
 - esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e pubblici spettacoli;
 - strutture ricettive;
 - laboratori artigianali che svolgono attività di produzione o di servizio, purché siano aperti al pubblico per la vendita diretta dei prodotti o per la prestazione di servizi;

2. In deroga a quanto disciplinato, i riconoscimenti e le agevolazioni previste dal presente Regolamento potranno essere estesi anche ad altre categorie di attività ed in particolare ad imprese di produzione di beni, non a carattere artigianale, o non aperte al pubblico, quando si tratti di locali di particolare pregio storico o artistico, per i quali sussistono i requisiti di cui al successivo art.3.

Art. 3

Requisiti delle Botteghe Storiche

1. Ai fini del presente Regolamento sono qualificati come botteghe storiche gli esercizi commerciali e pubblici, le strutture ricettive e le attività artigianali e di vendita diretta di prodotti agricoli ed ittici ubicati nel territorio Comunale quando ricorrano i seguenti requisiti:
 - a) i locali e/o gli eventuali arredi in cui si esercitano attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi che presentino particolare valore storico-artistico, architettonico, ovvero sono sottoposti a vincoli e tutele di natura monumentale **e destinati a tali attività da almeno 50 anni;**
 - b) le attività di commercio, somministrazione, artigianato o miste comprese cinema, teatri e librerie, svolte con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione, nello stesso locale di cui si siano mantenute le caratteristiche originarie dell'attività, da almeno 50 anni anche con denominazioni, insegne o gestioni diverse mantenendo nel tempo le caratteristiche originarie. In tale caso la nozione di locale o bottega storica non è caratterizzata dal valore storico, architettonico o dall'eccellenza degli arredi o dalla originalità e tipicità delle merci o dalla lavorazione o mestieri antichi, bensì dalla continuità nel tempo della presenza e dal mantenimento dell'identità e delle caratteristiche originarie dell'attività;
 - c) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche da almeno 50 anni, consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni ed opere di elevato valore estetico, ispirate a forme e modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del territorio.
2. Il periodo di cinquanta anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione risalente al primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo di cui al successivo art. 6;

Art.4

Individuazione delle Botteghe Storiche

1. Il Comune provvede all'individuazione ed alla esatta catalogazione delle botteghe storiche, attraverso la raccolta e la verifica delle domande di iscrizione all'Albo di cui al successivo art. 6

da parte degli interessati. Parallelamente il Comune, al fine di integrare il relativo elenco di iscrizione all'Albo, può procedere a:

- a) rilevazioni dirette promosse d'ufficio ed effettuate avvalendosi del personale dipendente;
 - b) acquisizione di eventuali comunicazioni/segnalazioni spontanee da parte delle organizzazioni di categoria di commercianti e consumatori.
2. Un primo elenco di attività/esercizi idonei al riconoscimento della qualifica di bottega storica è comunque individuato, in sede d'istituzione dell'Albo da una Commissione Comunale appositamente istituita e di cui al successivo art. 15;
 3. Per le attività/esercizi per i quali vengano rilevate, attraverso strumenti di cui ai commi precedenti, le caratteristiche della bottega storica, si informano i titolari sulla opportunità di chiedere ed ottenere l'iscrizione al relativo Albo Comunale, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle forme di sostegno concesse, con l'impegno al mantenimento delle anzidette caratteristiche per una durata minima di 5 anni.

Art.5

Qualifica di Bottega Storica

1. La qualifica di bottega storica è un riconoscimento attribuito ai locali iscritti all'Albo di cui al successivo art.6 e comporta il diritto per il titolare/gestore di usufruire di tutte le agevolazioni espressamente previste dal presente Regolamento;
2. Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi della qualifica di bottega storica, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento, che è attribuito anche su richiesta dei titolari a tutte le attività che ne abbiano i necessari requisiti e fino alla permanenza degli stessi;
3. Lo stato di bottega storica costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno, come condizione per usufruire dei benefici e delle agevolazioni previste dal presente Regolamento;
4. Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio/attività, solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del locale originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.

Art.6

Albo delle Botteghe Storiche

1. E' istituito presso il competente Dipartimento Attività Produttive, l'Albo comunale delle botteghe storiche, nel quale sono iscritti su domanda del titolare/gestore da presentare secondo le

modalità di cui al successivo art. 8, gli esercizi/attività aventi i requisiti previsti dal precedente art. 3;

2. L'iscrizione è disposta, su parere favorevole della Commissione Comunale di cui al successivo art. 15 con provvedimento Dirigenziale della Struttura organizzativa competente;
3. Contro le relative decisioni è ammesso ricorso amministrativo al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di iscrizione o non iscrizione o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato;
4. L'iscrizione all'Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese;
5. Il Dirigente della Struttura organizzativa competente in materia rilascia ai titolari/gestori degli esercizi/attività iscritti all'Albo apposito attestato, nel quale è specificata anche la sezione per la quale è stata rilasciata l'iscrizione, fra quelle di cui al successivo art.7.

Art. 7

Domanda di iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche, deve essere inoltrata al Comune utilizzando l'apposito modello;
2. La domanda deve essere sottoscritta dall'attuale titolare o Legale Rappresentante dell'esercizio e controfirmata dal proprietario dell'immobile dove l'esercizio è ubicato, se soggetto diverso;
3. Per gli esercizi eventualmente ubicati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda va allegato il consenso dell'Amministrazione medesima;
4. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) Una relazione illustrativa, in cui siano descritte:
 - le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - le peculiarità architettoniche, di arredo e di servizio che rendono l'esercizio meritevole della qualifica richiesta;
 - b) Una scheda documentaria dove siano indicati:
 - la denominazione dell'esercizio e la specificità dell'attività svolta;
 - la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell'attività storicamente svolta;
 - la decorrenza dell'attuale gestione;
 - la data anche approssimativa a cui risale l'attuale insegna;

- la data anche approssimativa a cui risalgono le attuali strutture architettoniche;
 - la data anche approssimativa a cui risalgono gli attuali arredi;
 - una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche del territorio;
 - la documentazione fotografica a colori che rappresenti in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze, i locali di svolgimento dell'attività, le vetrine e gli arredi, mostrando anche l'architettura dell'edificio;
 - la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:50;
 - ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta (estratti di pubblicazione, libri, articoli, pubblicità, etc.);
5. Con la domanda il richiedente dichiara di impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al successivo art. 13.
 6. Preliminarmente alla valutazione da parte della Commissione Comunale di cui al successivo art.14, le domande sono istruite dall'ufficio competente che provvederà anche a richiedere all'interessato la documentazione mancante e all'acquisizione di informazioni integrative ed eventualmente alla effettuazione di sopralluoghi.
 7. L'istruttoria si concluderà con la predisposizione di una scheda informativa, con i dati dell'esercizio/attività da presentare alla Commissione Comunale di cui al successivo art.14.

Art.8

Targa distintiva

1. Il Comune può procedere, anche attraverso l'indizione di un apposito Concorso di Idee, alla creazione, promozione e diffusione di una Targa distintiva delle botteghe iscritte all'Albo di cui al precedente art. 6, quale strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate.
2. All'impresa riconosciuta come Bottega Storica ed inserita nell'Albo, ai fini della sua pubblica identificazione, viene assegnata la Targa distintiva di cui sopra, che comprova l'appartenenza all'Albo.
3. E' fatto obbligo alle attività che abbiano ottenuto il riconoscimento di Bottega Storica e siano state inserite nell'Albo, di esporre la Targa distintiva all'esterno del locale entro 60 giorni dalla consegna della stessa e di provvedere alla relativa adeguata manutenzione conservandone le caratteristiche e rispettando le modalità di esposizione.
4. Solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione dell'Amministrazione, è possibile esporre la Targa all'interno del negozio, facendo in modo che questa possa essere visibile dall'esterno anche a negozio chiuso.

5. Ogni uso della Targa distintiva che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale, o la mancata esposizione della stessa, sentito il parere della Commissione, comporterà sanzioni ai sensi dell'art. 18 o la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento.

Art.9

Gestione dell'Albo

1. L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti all'Albo, è pubblico.
2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Ufficio Comunale competente in materia di Attività Produttive, che svolgerà tutti i connessi compiti amministrativi e provvederà agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute. L'Amministrazione provvederà nei tempi e nei modi previsti dalla L.R. n.31 del 06/12/2001 ad inviare alla Regione l'elenco delle imprese inserite nell'Albo. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per la qualifica regionale, mentre è possibile richiedere la qualifica comunale in ogni momento dell'anno.

Art.10

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'Ufficio nei seguenti casi:
 - a) per uso scorretto della Targa distintiva o dell'appartenenza all'Albo;
 - b) per inosservanza delle condizioni e dei vincoli di cui al successivo art.13;
 - c) per il venire meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art.3;
 - d) per cessazione dell'attività;
2. Nei casi di cancellazione d'Ufficio dall'Albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, dovrà essere preventivamente acquisito anche il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 14.
3. Nei soli casi a) e b) della cancellazione d'Ufficio, l'Amministrazione comunale procederà alla richiesta di rifusione di quanto eventualmente percepito indebitamente dal titolare, concesso per l'appartenenza all'Albo comunale;
4. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione Comunale ai titolari degli esercizi/attività e/o ai proprietari dei rispettivi immobili, in base a quanto previsto al successivo art.12;
5. La cancellazione d'Ufficio dall'Albo è comunicata agli interessati ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii.;

6. E' ammessa la cancellazione volontaria dall'Albo Comunale, su richiesta dell'interessato (gestore o proprietario) purché decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di iscrizione;
7. Nel caso di rinuncia, prima dei 5 anni dalla data di riconoscimento della qualifica a bottega storica, decadono automaticamente tutti i benefici ottenuti dal Comune, che devono essere rimborsati/pagati con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo Comunale;
8. Nel caso di cui al comma 7, il procedimento si chiude con la cancellazione dall'Albo comunale, dell'esercizio, entro 60 giorni dall'inizio del procedimento, dandone informazione ad entrambi gli interessati;

Art.11

Subingresso in locali iscritti all'Albo

1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo e purché permangono i requisiti di cui al precedente art.3, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al Comune, nella quale dichiara di accettare le condizioni di cui al successivo art.13.

Art.12

Agevolazioni e benefici

1. Alle imprese titolari di locali iscritti nell'Albo di cui al precedente art. 6 e con esclusivo riferimento a tali locali, il Comune può riconoscere misure di agevolazione per quanto di propria competenza, coerentemente con la normativa vigente e in linea ed osservanza dell'atto di programmazione economica dell'Ente;
2. Oltre a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale può stabilire, attraverso l'approvazione di specifici piani di intervento, ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi, da definire in collaborazione con le organizzazioni di categoria. Tali misure possono comprendere:
 - a) agevolazioni sull'applicazione dei tributi comunali, secondo quanto previsto e disciplinato dai regolamenti emanati dal Comune e precisamente:
 - riduzione dell'imposta sulla pubblicità fino al 20%;
 - riduzione della tariffa sui rifiuti fino al 50% della parte variabile;
 - b) semplificazioni inerenti l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla normativa ambientale antinfortunistica, di sicurezza, nonché di trasformazione tecnologica e di ristrutturazione e restauro degli immobili degli arredi e delle antiche insegne;

- c) semplificazioni per restauro o l'installazione di elementi di arredo urbano e di impianti pubblicitari, connessi agli esercizi inseriti nell'Albo, anche attraverso norme da disciplinare con i relativi regolamenti;
 - d) deroghe in materia di orari di esercizio dell'attività;
 - e) interventi in materia di segnaletica, di transito e di sosta veicolare in prossimità di talune tipologia di esercizi aderenti all'Albo, tendenti a creare condizioni di circolazione e visibilità adeguate alla loro immagine, compatibilmente con le esigenze generali;
 - f) realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi presenti nell'Albo;
 - g) promozione dell'attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione o la partecipazione al finanziamento di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica;
 - h) promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente le botteghe storiche;
 - i) partecipazione alle iniziative locali, regionali e nazionali, tese alla tutela delle botteghe storiche;
 - j) agevolazioni dirette a favorire la nascita di consorzi fra gli esercizi iscritti nell'Albo, finalizzati sia ad attività promozionali che di produzione e di adeguamento alle nuove tecnologie;
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono comunque essere conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente;

Art. 13

Condizioni e vincoli per il riconoscimento

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:
- a) proseguire l'attività nella stessa sede, con la medesima modalità;
 - b) non modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne della ditta in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie (da accertare tramite idonea documentazione) e le opere di restauro;
 - c) comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, antinfortunistica ecc...

2. Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente comma 1, sarà soggetta alla cancellazione d'Ufficio dall'Albo, secondo le modalità previste al precedente art.10.
3. L'Amministrazione comunale, giudicherà gli interventi, valutando se da essi possa risultare alterata l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. In caso tali interventi siano considerati da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, l'Amministrazione comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. Nel caso in cui quest'ultimo decida comunque di procedere agli interventi programmati, l'Amministrazione considererà non rispettati gli impegni assunti ai sensi del precedente comma 1 e procederà d'Ufficio alla cancellazione dell'esercizio dall'Albo secondo le modalità previste al precedente art.10.

Art. 14

Commissione

1. Per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, è istituita apposita Commissione Comunale per le Botteghe Storiche, nominata dal Sindaco, di cui fanno parte:
 - a) l'Assessore alle Attività Produttive, con compito di Coordinatore, o suo delegato;
 - b) il Dirigente del Dipartimento Attività Produttive che presiede e sovrintende alla regolamentazione e programmazione delle attività, o suo delegato;
 - c) il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, o suo delegato;
 - d) il responsabile del Settore Attività e Beni Culturali, o suo delegato;
 - e) il Comandante della Polizia Locale, o suo delegato;
 - f) due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.
2. Possono essere di volta in volta invitati dal Coordinatore a partecipare alle riunioni, a seconda delle necessità e competenze richieste su specifici adempimenti e senza diritto di voto, esperti e studiosi della materia, altri dirigenti e funzionari dell'Amministrazione Comunale o rappresentanti di Enti esterni,
3. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno n. 5 componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore;
4. La Commissione è rinnovata ogni 5 anni e comunque in occasione del rinnovo del mandato elettorale;
5. Insieme ai componenti effettivi sono nominati anche i supplenti;
6. I membri che non partecipano alle sedute dopo tre assenze ingiustificate consecutive sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti.

7. Sono compiti della Commissione Comunale:
 - a) esprimere parere sulle domande di iscrizione all'Albo di cui al precedente comma 6;
 - b) esprimere parere sull'eventuale Targa distintiva delle imprese iscritte all'Albo;
 - c) esaminare le comunicazioni inerenti modificazioni dell'esercizio, che possono comportare un'alterazione dell'immagine tradizionale dello stesso ed esprimere parere in merito limitatamente a quanto disciplinato dal presente Regolamento;
8. La Commissione esprime il parere vincolante in merito all'Ammissione dell'esercizio richiedente all'Albo Comunale, nonché alla sua classificazione e sul mantenimento della iscrizione, mediante votazione palese. Alla seduta partecipa un dipendente Comunale del Dipartimento Attività Produttive con il compito di redigere il relativo verbale.
9. La partecipazione alla Commissione è gratuita e non comporta corresponsione di gettone di presenza.

CAPO II

Disposizioni per vigilanza e controlli

Art. 15

Vigilanza e Controlli

1. L'Amministrazione Comunale potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli ai locali oggetto del presente Regolamento, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche e il mantenimento delle condizioni a cui tale iscrizione è subordinata.
2. L'Amministrazione comunale per tali controlli, si avvarrà del personale operante nell'ambito della Polizia Locale.

Art. 16

Monitoraggio

1. L'Amministrazione potrà attivare, un monitoraggio sull'attuazione del presente Regolamento, anche al fine di acquisire gli elementi di conoscenza utili a definire eventuali ulteriori iniziative da intraprendere per preservare l'immagine della Città, secondo le finalità del presente Regolamento.

Art. 17

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento, l'Amministrazione procederà secondo le seguenti modalità:
 - a) la mancata esposizione della Targa distintiva, decorsi due mesi dalla data di invio di una diffida a provvedere, comporterà la perdita delle agevolazioni tributarie per un anno. Allo scadere dell'anno, accertato l'ulteriore inadempimento, si provvederà alla cancellazione dall'Albo;
 - b) l'uso non autorizzato del titolo comporterà l'invio di una diffida e la conseguente perdita dei benefici per 6 (sei) mesi. In caso di mancata ottemperanza a quanto impartito con l'atto di diffida si procederà alla cancellazione automatica dall'Albo;
 - c) la mancata rimozione della Targa distintiva, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della diffida al titolare o Legale Rappresentante dell'impresa, comporterà l'intervento dell'Amministrazione che procederà d'Ufficio alla rimozione della stessa. La spesa sostenuta verrà addebitata al titolare e/o al Legale Rappresentante dell'esercizio.

Art 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la Deliberazione di approvazione.